



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore Urbanistica

Ordinanza n. ⁴⁵ del ²⁹ marzo 2016

Oggetto: Ordinanza di ingiunzione al pagamento oneri concessori di cui alla concessione edilizia n°13 del 26/3/2007 e variante n°18 del 16/9/2011 in testa alla società "Gruppo Tessile Incatasciato".

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Vista la concessione edilizia n°13 del 26/3/2007 rilasciata alla società "Gruppo Tessile Incatasciato" con sede in S.G. La Punta via Pisa n°2 per la costruzione di un insediamento produttivo a carattere commerciale in c.da verdina, oggi via Cristofolo Colombo;

Vista la concessione edilizia di variante n°18 del 16/9/2011, rilasciata alla medesima società, in via ordinaria per la previsione di modifica della destinazione d'uso del primo piano da uffici ad attività commerciale con un consistente aumento della volumetria ed in sanatoria, ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n°380 del 6/6/2001, per l'accertata avvenuta realizzazione di un ulteriore piano interrato per il quale è stata irrogata la relativa sanzione calcolato in €.22.194,00;

Vista la nota del settore urbanistica prot. n°10417 del 16/4/2015 con la quale, avendo riscontrato il parziale mancato pagamento degli oneri concessori afferenti la concessione edilizia n°13/2007 per l'importo di €. 40.000,00, è stato richiesto di risarcimento di detta somma all'agenzia di assicurazione "La Stella Finanziaria S.p.A.", che aveva prestato la garanzia fidejussoria, e invitato contestualmente la società concessionaria di provvedere al pagamento delle sanzioni previste dall'art.50 della L.R. 27/12/1978 n°71, per l'accertato ritardato od omesso pagamento degli oneri oltre il termine di sessanta giorni dalle scadenze che comporta l'applicazione della mora pari ad un terzo degli oneri non corrisposti, per l'importo di €.53.333,33, in quanto dette sanzioni non sono state garantite dalla polizza fidejussoria;

Vista la nota del medesimo settore prot. n°10419 del 16/4/2015 con la quale, avendo riscontrato il totale mancato pagamento degli oneri concessori afferenti il progetto di variante di cui alla C.E. n°18/2011 ammontante ad €.171.897,66, è stato richiesto di risarcimento di detta somma all'agenzia di assicurazione "Unipol Assicurazioni S.p.A.", che aveva prestato la garanzia fidejussoria, e invitato contestualmente la società concessionaria di provvedere al pagamento delle sanzioni previste dall'art.50 della L.R. 27/12/1978 n°71, per l'omesso pagamento degli oneri, per l'importo di €.57.299,23, in quanto dette sanzioni non sono state garantite dalla relativa polizza fidejussoria;

Preso atto della nota della società "Gruppo Tessile Incatasciato" datata 15/12/2015, in atti al prot. n°36678 di pari data, con la quale viene chiesta la disapplicazione della sanzione di €22.194,00 afferente il piano interrato, in quanto non ritenuto abusivo, la riverifica del calcolo della cubatura e degli oneri concessori;

Ritenuto che la realizzazione del piano interrato integra in effetti una variante in corso d'opera prevista all'art. 22, comma 2, del D.P.R. n° 380/2001, in quanto le opere non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma dell'edificio, per cui non può procedersi alla applicazione della sanzione di €22.194,00, prevista dall'art.36 del D.P.R. n°380/2001, che essendo stata versata viene, pertanto, considerata in conto delle sanzioni;

Rilevato, pertanto, che l'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione da pagare viene confermato in €211.897,66, mentre l'importo delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento si riducono, a seguito della predetta disapplicazione, ad €88.438,56;

Preso atto che l'agenzia di assicurazione "La Stella Finanziaria S.p.A." non ha risposto alla richiesta di escussione della polizza fidejussoria dell'importo di €40.000,00, prestata a garanzia della C.E. n° 13/2007;

Preso atto, altresì, che l'agenzia di assicurazione "Unipol S.p.A." ha risposto alla richiesta di escussione della polizza fidejussoria dell'importo di €171.897,66, prestata a garanzia della C.E. di variante n° 18/2011, richiedendo documentazione integrativa ma che a tutt'oggi non ha provveduto al pagamento del risarcimento;

Ritenuto, che questo ente deve attivarsi per il recupero delle somme non corrisposte;

Visto il Regio Decreto 14 aprile 1910 n°639 che prevede la facoltà per gli enti locali di procedere alla riscossione degli oneri di urbanizzazione anche mediante lo strumento della ingiunzione al pagamento;

ORDINA ed INGIUNGE

Per la per le motivazioni sopra esposte

Alla società "Gruppo Tessile Incatasciato" con sede in S.G. La Punta via Pisa n°2, C.F. 03094920877, nella persona del suo legale rappresentante sig. Incatasciato Salvatore, nato a Palermo il 24/2/1952 e residente in Mascalucia via De Gasperi n°111, titolare delle concessione edilizia n°13 del 26/3/2007 e successiva variante n°18 del 16/9/2011, concernenti la costruzione di un insediamento produttivo a carattere commerciale in c.da verdina, oggi via Cristofolo Colombo, il pagamento della somma complessiva di €. 300.336,22 così composta:

- quanto ad €. 211.897,66 per gli oneri di urbanizzazione non corrisposti;
- quanto ad €.88.438,56 per le sanzioni per previste dall'art.50 della L.R. 27/12/1978 n°71 per omesso e/o ritardato pagamento.

Il pagamento della somma ingiunta, sotto pena degli atti esecutivi, deve essere effettuato in unica soluzione mediante bonifico presso la Tesoreria Comunale di San Giovanni la Punta, IBAN postale IT97D0760116900000058055526, con l'indicazione della seguente causale: "pagamento oneri concessori pregressi – ordinanza di ingiunzione

n. 45 del 29/03/16", entro giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento e di darne comunicazione immediata al Comune, producendo copia dell'atto di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza senza che sia intervenuto il pagamento della somma ingiunta, si procederà ai sensi dell'art. 5 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 ad esperire il procedimento coattivo e, si provvederà al recupero e riscossione forzata del credito vantato, anche ai sensi del C.p.C..

Il presente provvedimento si trasmette al settore AA.GG. per provvedere alla notifica, ai sensi e con le procedure dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario alla predetta società "Gruppo Tessile Incatasciato" con sede in S.G. La Punta via Pisa n°2, C.F. 03094920877, nella persona del suo legale rappresentante sig. Incatasciato Salvatore, nato a Palermo il 24/2/1952 e residente in Mascalucia via De Gasperi n°111.

* * *

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso - opposizione davanti al competente Tribunale Amm.vo Reg.le ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
(Ing. ~~Maria Santonocito~~)